

# COMUNE DI MAROSTICA



## **Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31/03/2021

## Indice

Articolo 1 - Oggetto del canone.....	3
Articolo 2 - Definizioni .....	3
Articolo 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati .....	4
Articolo 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa .....	4
Articolo 5 - Riduzioni e maggiorazioni .....	5
Articolo 6 - Versamento del canone .....	5
Articolo 7 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia .....	6
Articolo 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone .....	6
Articolo 9 - Occupazioni abusive .....	6
Articolo 10 - Maggiorazioni ed indennità .....	7
Articolo 11 - Rateazioni .....	8
Articolo 12 - Rimborsi.....	8
Articolo 13 - Contenzioso .....	8
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali .....	8
Articolo 15 - Norme transitorie.....	9
Articolo 16 – Entrata in vigore .....	9

## Articolo 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
  - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
  - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **Articolo 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì nell'area all'uopo delimitata, composta attualmente da 101 posteggi. Il mercatino dell'antiquariato si svolge la prima domenica del mese; la planimetria attuale è in fase sperimentale ed è composta da n. 59 posteggi di cui 28 hobbisti.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6:00. Alle ore 14:00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti del mercato settimanale possono accedere solo alle ore 8:30. Gli spuntisti del mercatino dell'antiquariato possono accedere solo dalle 8:00. I predetti orari potranno essere successivamente modificati mediante ordinanza del Sindaco.
3. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.
4. La disposizione dei posteggi all'interno dell'area di mercato, la loro dimensione e forma e altri dati particolari devono rispettare quanto stabilito nel Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 38 in data 26/04/2004 e ss.mm.ii..

### **Articolo 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale appartiene a un'unica categoria (zona) a prescindere dall'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile.

## **Articolo 5 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene calcolato in proporzione ai mesi di concessione e considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base giornaliera determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Agli operatori commerciali titolari di posto fisso, per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del canone pari al 35%.
4. Agli operatori commerciali titolari di posto fisso, per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, è applicata una riduzione nella stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), in base alla dimensione del posteggio occupato e indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
7. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, concedere ulteriori agevolazioni straordinarie in casi di urgenza, gravità della situazione, per norme restrittive della mobilità o che dettino determinati comportamenti per le persone, o quando sia opportuna una regolamentazione a livello locale o di coordinamento con normativa che preveda agevolazioni o parziali versamenti del canone, fermo restando quanto previsto dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019.

## **Articolo 6 - Versamento del canone**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 516,46, è consentito il versamento in quattro rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altre modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs.vo n. 82/2005).

4. Per le occupazioni di cui al comma 5 del precedente articolo 2, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,33.
6. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, sospendere e differire i termini ordinari di versamento del canone, per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del canone stesso, quando si verificano situazioni straordinarie di necessità o urgenza.

#### **Articolo 7 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore debitamente documentate.

#### **Articolo 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **Articolo 9 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;

- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 10 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli

effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### **Articolo 11 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 30.09.2020.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

### **Articolo 12 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,33.

### **Articolo 13 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.



### **Articolo 15 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 27.10.1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 194 approvata dalla Giunta Comunale in data 17.12.2020 restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di esternalizzazione, la gestione del canone è affidata fino alla scadenza del relativo contratto ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

### **Articolo 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.